

STATUTO "UNIVERSITA' POPOLARE GIUSEPPE CRISTALDI" DI ACIREALE
DELIBERATO DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA NELLA SEDUTA DEL 10 NOVEMBRE 2006
COSTITUZIONE E FINALITA'

Art. 1

L'Associazione denominata "UNIVERSITA' POPOLARE GIUSEPPE CRISTALDI" è stata fondata in Acireale il 29 dicembre 1998, promossa dalla Fraternita Misericordia di Acireale, con venti soci fondatori, sottoscrittori del patto associativo e registrata presso l'Ufficio Del Registro di Acireale il 30 dicembre 1998 al nr. 14/3E.

L'Associazione, di seguito indicata "UPGC", che possiede le caratteristiche e le finalità di una "Organizzazione di volontariato", non ha scopo di lucro, ha struttura democratica, cariche elettive e gratuite, e pertanto rispetta i requisiti imposti dalla legge 11/08/1991 n. 266 e dalla legge regionale 07/06/94 n. 22. Si avvale in modo determinante e prevalente degli aderenti che devono prestare la loro attività in modo personale spontaneo e gratuito.

In ogni caso è vietato ogni rapporto di contenuto patrimoniale fra i Soci e l'Associazione medesima.

L'Associazione di volontariato si basa su norme organizzative ispirate ai principi di trasparenza amministrativa.

L'Associazione ha sede sociale in Acireale.

Art. 2

L'UPGC, che esaurisce le proprie finalità nell'ambito delle Regione Sicilia, si propone di intervenire nella realtà del mondo sociale e culturale tramite la promozione di iniziative di incontro, di dibattito, di informazione e di formazione, comunque atte a promuovere forme di qualificazione socio-culturale di quanti si riconoscono nelle finalità dell'UPGC, con particolare attenzione nei confronti della terza età e delle relazioni tra le generazioni.

L'UPGC concorre alla realizzazione del sistema integrato di educazione degli adulti con corsi, seminari, conferenze e quant'altro fosse necessario per dotare il territorio di una offerta aperta a tutti i cittadini, in concorso coi Centri Territoriali Permanenti e con altri enti.

A tal fine l'UPGC promuove la progettazione e l'organizzazione dei processi formativi anche a mezzo convenzioni o accordi con Enti Locali (Comuni, Province), con la regione Sicilia, con Enti Morali pubblici e privati, con Istituti scolastici, con ONLUS, con gruppi professionali e/o consulenti esterni che perseguono la qualificazione e la riqualificazione culturale.

Tali convenzioni si potranno concludere sempre nei limiti di quanto previsto dalla legislazione regionale vigente, ed in particolare, dell'art. 10 della L.R. 22/94.

Al fine dello svolgimento delle proprie attività, l'UPGC prevede, in conformità alle leggi vigenti, l'inserimento di volontari di servizio civile.

Art. 3

L'Università si propone quale centro di educazione permanente di soggetti svantaggiati, attuando le sue finalità attraverso studi, ricerche, corsi, seminari, attività culturali e formative, scambi e gemellaggi con altre istituzioni.

Al fine di acquisire elementi culturali ed esperienziali per il miglior svolgimento possibile di percorsi formativi e di itinerari di educazione permanente condivisi, l'UPGC fa inoltre riferimento ad organismi per l'educazione continua.

Art. 4

L'Associazione si compone di Soci effettivi e di Soci sostenitori.

Possono aderire all'UPGC tutte le persone fisiche che nell'ottica di un impegno di volontariato personale, spontaneo, gratuito e costante ne condividono gli scopi sociali, le finalità ed i programmi; ne accettano lo Statuto ed intendono impegnarsi a perseguirne attivamente i fini.

La comunione e la condivisione degli ideali, dei programmi e della vita pratica costituiscono caratteristiche dei soci e si realizzano in una progettualità concreta basata sullo spirito e la prassi di accoglienza, di autogestione e di emancipazione della persona.

Art. 5

La qualità di socio effettivo è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o autonomo tra chi aderisce e l'Associazione. Essa può assumere, ad esclusione dei Soci effettivi o sostenitori, personale dipendente, collaboratore, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento o per qualificare o specializzare l'attività svolta nel rispetto delle finalità statutarie.

Tutti coloro (soci, collaboratori autonomi, eventuali dipendenti) che prestano attività nell'ambito dell'Associazione saranno assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse all'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 6

I soci effettivi partecipano agli incontri sociali, collaborano attivamente allo svolgimento dei programmi dell'Università, e versano la quota sociale annualmente stabilita

Le quote associative ed i contributi non sono in nessun caso ripetibili.

Per l'attività prestata dai soci non è prevista alcuna forma di compenso; sono ammessi eventuali rimborsi delle spese sostenute dai Soci per lo svolgimento delle attività associative, purché autorizzate dal Presidente, nella misura da questi stabilita, ed adeguatamente documentate.

La qualità di socio effettivo si acquista con l'accettazione della domanda scritta di ammissione da parte del Consiglio Direttivo.

L'adesione all'UPGC, in qualità di socio effettivo ha durata illimitata e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fatto salvo il diritto di recesso o di esclusione.

La qualità di socio sostenitore si acquista con il versamento di una quota pari o superiore a quella stabilita dal Consiglio Direttivo e si mantiene col versamento annuale della medesima.

Art. 7

L'adesione all'UPGC comporta per il socio effettivo l'obbligo di:

- a) corrispondere le quote associative annuali,
- b) osservare lo Statuto, nonché le deliberazioni e gli orientamenti che saranno adottati dai competenti organi,
- c) contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'Assemblea dei Soci e dal consiglio Direttivo,
- d) partecipare personalmente agli incontri sociali stabiliti.

I soci effettivi hanno diritto di:

- a) partecipare alla gestione dell'Associazione secondo le modalità stabilite, alle deliberazioni dell'Assemblea e all'elezione delle cariche sociali,
- b) prendere parte a tutte le manifestazioni e attività organizzate dall'Università,
- c) prendere visione dei registri dei verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo facendone richiesta scritta alla Segreteria.

Art. 8

La qualità di socio effettivo si perde:

- a) per dimissioni presentate dal Socio per iscritto al Consiglio Direttivo,
- b) per decadenza in caso di decesso,
- c) per esclusione quando il Socio:
 - non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto o alle deliberazioni legittimamente prese dagli Organi sociali,

- abbia intrapreso iniziative o compiuto atti pregiudizievoli per i fini e le attività esercitate dall'Università,

- si renda moroso nel pagamento delle quote sociali senza giustificato motivo e per almeno due anni,

- arrechi in qualunque modo, danni morali o materiali all'associazione.

La esclusione del socio è decisa dal Consiglio Direttivo.

La perdita della qualità di socio per qualsiasi causa non comporta alcun diritto sul patrimonio dell'Università, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 9

Organi dell'UPGC sono:

a) Assemblea dei soci effettivi.

b) Consiglio direttivo.

c) Presidenza.

d) Comitato tecnico-scientifico

e) Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 10

L'Assemblea dei Soci effettivi è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale annuale.

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci effettivi; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera sempre a maggioranza dei presenti.

Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti i soci effettivi - Ogni socio può farsi rappresentare mediante specifica delega scritta, da altro socio effettivo. A ciascun socio effettivo non può essere conferita più di una delega e non possono essere conferite deleghe ai componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 11

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, anche al di fuori della sede sociale purchè nel medesimo territorio provinciale, almeno una volta l'anno, entro il primo quadrimestre, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, mediante avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e l'elenco delle materie da trattare, affisso nella sede sociale e pubblicato sui propri bollettini informativi almeno quindici giorni prima della data prevista. E' convocata inoltre ogni volta che il presidente o il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, oppure su richiesta di almeno un terzo dei soci effettivi.

Art. 12

L'Assemblea ordinaria ha tutte le prerogative e le attribuzioni che ad essa sono demandate dallo statuto e dalla Legge. Essa:

- approva gli orientamenti generali dell'UPGC.

- approva il bilancio consuntivo e quello preventivo dell'anno successivo presentati dal Consiglio Direttivo.

- elegge i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti.

- delibera sui ricorsi dei soci contro i provvedimenti di sospensione o decadenza adottati dal Consiglio Direttivo.



Art. 13

L'Assemblea straordinaria, convocata dal Presidente, è regolarmente costituita con la presenza di almeno tre quarti dei Soci effettivi. Spetta all'Assemblea straordinaria deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto e sullo scioglimento dell'UPGC. Nel primo caso delibera col voto favorevole della maggioranza dei presenti, nel secondo caso col voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 14

Il Consiglio Direttivo è composto da almeno tre e non più di sette membri eletti dall'Assemblea tra i soci effettivi.

In caso di dimissioni o decadenza di uno dei Consiglieri, il Consiglio, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione per cooptazione riferendone alla prima assemblea per la ratifica. Nel caso che nel corso del quadriennio si dimetta o decada la metà più uno dei Consiglieri, l'intero Consiglio si intende decaduto. Si procede conseguentemente alla convocazione dell'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario oppure quando è richiesto da almeno un terzo dei Consiglieri e comunque non meno di tre volte l'anno.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, o in mancanza o impedimento, dal Vice Presidente; ha tutte le facoltà per l'ordinaria e straordinaria amministrazione e per quant'altro in virtù del presente statuto e per Legge gli compete, sulla base delle linee programmatiche e dei bilanci approvati dall'Assemblea dei Soci effettivi. Tra l'altro esso:

- a) elegge fra i propri membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e l'Economo.
- b) Promuove tutte le iniziative a carattere culturale e sociale per lo sviluppo ed il potenziamento dell'UPGC.
- c) Dispone la nomina di Commissioni speciali per l'esecuzione di particolari attività.
- d) Predispone il rendiconto consuntivo annuale ed il bilancio preventivo per sottoporli all'approvazione nell'Assemblea dei soci effettivi.
- e) Delibera sull'ammissione dei nuovi soci effettivi e sulla sospensione, esclusione o decadenza della qualità di socio effettivo.
- f) stabilisce i criteri per gli incarichi dei docenti, che verranno iscritti nell'apposito albo; autorizza eventuali rapporti di collaborazione o di lavoro retribuiti, esclusivamente nei limiti necessari al regolare svolgimento delle attività previste dal presente Statuto, oppure per qualificare o specializzare le attività medesime; fissa il numero, i compiti e i rimborsi dei collaboratori amministrativi.
- g) nomina e revoca l'eventuale personale dipendente dell'UPGC, ne stabilisce il regolamento ed il relativo trattamento economico.
- h) Stabilisce l'importo della quota associativa annuale.
- i) Nomina, il Comitato tecnico-scientifico costituito da almeno tre e non più di nove membri.
- j)

Art. 15

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nella prima riunione convocata dopo le elezioni. Ha la rappresentanza legale dell'UPGC nei confronti di terzi ed in giudizio e possiede la firma nell'ambito delle deleghe e del mandato conferitogli dal Consiglio direttivo. In caso di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio riferendone allo stesso nella riunione immediatamente successiva.

Il Presidente:

- a) Presiede le sedute del Consiglio Direttivo
- b) Attua i provvedimenti relativi allo svolgimento delle attività e segue lo sviluppo dei piani di lavoro deliberati dal Consiglio direttivo garantendone la conformità con le linee fissate dall'Assemblea dei Soci.

- c) Può delegare in forma scritta ad uno o più componenti del Consiglio in via temporanea o permanente il compito di alcuni atti stabilendone materia e limiti.
 - d) Può avvalersi del supporto tecnico di esperti e consulenti.
 - e) Stipula e/o conclude, su delibera del Consiglio direttivo, convenzioni e/o accordi con gli organismi che collaborano alle iniziative relative ai fini istituzionale dell'Università.
 - f) Svolge tutte le funzioni demandategli dal presente Statuto e dalla Legge.
- In caso di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente e, in assenza di questi, dal consigliere più anziano di età.

Art. 16

Il Segretario svolge le seguenti mansioni:

- a) provvede alla stesura dei verbali e alla tenuta dei registri del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci.
- b) assicura l'organizzazione di tutte le iniziative prese dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea dei Soci.
- c) tiene in ordine l'archivio e organizza la segreteria dell'UPGC.
- d) cura i rapporti di corrispondenza.

Art. 17

L'Economo svolge le seguenti mansioni:

- a) si incarica della riscossione delle entrate e del pagamento delle spese in conformità con le decisioni del Consiglio Direttivo.
- b) predispone i dati e le informazioni necessarie alla redazione del rendiconto consuntivo annuale e il bilancio preventivo del successivo esercizio per il Consiglio Direttivo.
- c) provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'UPGC nonché alla conservazione della relativa documentazione avvalendosi, ove occorresse, di eventuali rapporti con consulenti esterni ai fini fiscali e tributari.

Art. 18

Il Comitato Tecnico - scientifico, che nomina tra i suoi membri il proprio Presidente, svolge le seguenti mansioni:

- a) cura la didattica dell'UPGC..
- b) valuta i corsi per il loro contenuto socio-culturale e sovrintende al loro regolare svolgimento..
- c) cura i rapporti coi docenti, ed il loro aggiornamento didattico ed organizzativo.

Art. 19

Il Collegio dei Revisori dei conti è costituito da tre membri effettivi tra i quali elegge il proprio Presidente, e due supplenti, tutti scelti dall'assemblea purché abbiano adeguati titoli professionali; ha il compito di vigilare sul rispetto della Legge e dello Statuto, verificando l'attività amministrativa e di gestione e certificando la veridicità delle rilevazioni contabili e delle voci iscritte nel bilancio sociale.

Art. 20

Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito e sono ricoperte solamente dai Soci effettivi.

Gli incarichi sociali degli Organi dell'UPGC hanno la durata di quattro anni e possono essere rinnovati. Le sostituzioni nel corso del quadriennio decadono allo scadere del quadriennio di gestione medesimo.

Oltre che per scadenza del mandato, dimissioni e per la perdita della qualifica di socio, i componenti degli Organi eletti dell'Università decadono per motivi di manifesta indegnità o per tre assenze ingiustificate consecutive alle riunioni degli Organi stessi.

Art. 21

Le risorse economiche dell'UPGC sono destinate alla realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 3.

Esse sono costituite da :

- a) quote associative e contributi degli aderenti.
- b) Contributi e donazioni dei privati.
- c) Contributi dello Stato, della Regione, dei Comuni, e di qualsiasi altro Ente o Istituzione pubblica.
- d) Contributi di Istituti Bancari.
- e) Contributi di organismi internazionali.
- f) Donazioni e lasciti testamentari.
- g) Rimborsi derivanti da eventuali convenzioni.
- h) Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Art. 22

L'esercizio sociale inizia con il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti. Dal bilancio consuntivo devono risultare i contributi, le donazioni e i lasciti ricevuti.

Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

Vista la natura dell'associazione, ONLUS, è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione.

Art. 23


L'Associazione ha durata indeterminata. Il suo scioglimento è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci effettivi, la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

Art. 24

Per quanto non contemplato dal presente Statuto valgono le norme e disposizioni delle leggi vigenti.

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI ACIREALE

LIQUIDAZIONE IMPOSTA	Reg.to il 28 NDY. 2006
Reg.	al n. 669 serie 3
Ipot.	a richiesta di FRINGILI
Cat.	GIOLARVI
Bollo 100	
T.S. 100	
Sanz.	p. IL DIRETTORE
Totale	(Dr. R. Scuto)



28.XI.2006